Dal FATCA al CRS (ABI Eventi – Roma, 10-11 novembre 2014)

Lo schema di decreto ministeriale FATCA – Alcune problematiche interpretative

Rosario Dolce - Dirigente
Consulenza e Contenzioso Fiscale UBI Banca(*)

Aggiornato al 5 novembre 2014

(*) le opinioni espresse nella presente relazione sono riferibili esclusivamente all' autore della stessa



- 1. Identificazione delle financial institution holding e finanziarie operanti conto proprio
- 2. Identificazione delle financial institution SPV in operazioni di cartolarizzazione ex L. 130/1999
- 3. Identificazione delle financial institution fondi pensione e casse di previdenza
- 4. Financial account derivati a fini di investimento
- 5. Due diligence rafforzata su high value account autocertificazione in luogo della verifica documentale
- 6. Responsabile del rapporto requisiti
- 7. Responsible Officer FATCA-QI

- 1. Identificazione delle financial institution holding e finanziarie operanti conto proprio
- 2. Identificazione delle financial institution SPV in operazioni di cartolarizzazione ex L. 130/1999
- 3. Identificazione delle financial institution fondi pensione e casse di previdenza
- 4. Financial account derivati a fini di investimento
- 5. Due diligence rafforzata su high value account autocertificazione in luogo della verifica documentale
- 6. Responsabile del rapporto requisiti
- 7. Responsible Officer FATCA-QI

1.1 Identificazione delle financial institution – holding e finanziarie operanti conto proprio

- La nozione di financial institution (FI) si compone di 4 sotto-categorie: depository institution, custodial institution, investment entity e specified insurance company
- Le prime due nozioni, come riportate nelle Final Regulations, corrispondono in sostanza alla definizione di cui all' IGA Italia-Usa, e lo schema di decreto MEF le riproduce in modo analogo e lo stesso può dirsi in buona misura anche per la definizione di specified insurance company
 - Art. 1 co. 1, lett. h) e lett. i) IGA: "h) il termine 'istituzione di custodia' designa ogni entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, attività finanziarie per conto di terzi.... i) il termine 'istituzione di deposito' designa ogni entità che accetta depositi nell' ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare"
 - Art. 1, comma 1, n. 5) lett. a) e b) dello schema di decreto: "a) "Custodial Institution" Istituzione di custodia (CI) designa ogni entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, attività finanziarie per conto di terzi ... b) "Depository Institution" Istituzione di deposito (DI) designa ogni entità che accetta depositi nell'ambito della propria attività bancaria o similare"
 - Art. 1, comma 1 ,lett. k) IGA: "k) il termine 'impresa di assicurazioni specificata' designa ogni entità che è un' impresa di assicurazioni (o la holding di una impresa di assicurazioni) che emette contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita... o è obbligata ad effettuare dei pagamenti in relazione a tali contratti"
 - Art. 1 co. 1, n. 5) lett. d) dello schema di decreto: "d) 'Specified Insurance Company' impresa di assicurazione specificata (SIC) designa ogni entità che è una impresa di
 assicurazione, o la holding di una impresa di assicurazione, che emette un contratto di
 assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (cash value insurance contract)
 o un contratto di rendita ovvero che, in relazione a tali contratti, è obbligata ad effettuare dei
 pagamenti"

1.2 Identificazione delle financial institution – holding e finanziarie operanti conto proprio (segue)

- Per contro si registrano differenze nella nozione di investment entity
- Ai sensi delle Final Regulations FR [par 1.1471-5(e)(4), p. 179 PWC format aggiornamento al 24 marzo 2014, reperibile ad esempio al link http://www.pwc.com/it |T/it/services/fatca/docs/fatca-regulations.pdf) una investment entity è, alternativamente (traduzione dello scrivente):
 - i. un ente che svolge in via primaria quale attività economica una o più delle seguenti attività od operazioni per conto o in nome e per conto (for or on behalf of) di un cliente: (1) attività di trading in strumenti del mercato monetario..., valute estere, tassi d'interesse e strumenti indicizzati, strumenti finanziari negoziabili o future su materie prime; (2) gestione individuale o collettiva di portafogli d'investimento, (3) altrimenti investe, amministra o gestisce fondi o altre attività finanziarie conto terzi
 - ii. il reddito lordo dell' ente deriva in via primaria da investimento o trading su attività finanziarie e l' ente è gestito da un' altra FI (i.e. una FI che svolge, direttamente o subdelegando terzi fornitori di servizi, una delle attività di cui sub A. per conto dell' ente gestito)
 - iii. l'ente è un organismo di investimento collettivo (del risparmio), un fondo mutualistico, un exchange traded fund, un fondo di private equity o hedge fund, un venture capital fund o altro similare veicolo di investimento che ha una strategia di investimento o di negoziazione in attività finanziarie

1.3 Identificazione delle financial institution – holding e finanziarie operanti conto proprio (segue)

- Tale definizione va integrata in negativo con alcune tipologie di FFI escluse (FR par. 1.1471-5(e)(5), pp. 182-186 PWC format) ed in particolare qualora l'ente fa parte di un gruppo non finanziario e
 - l'ente non è una istituzione di deposito o di custodia (eccetto che per i membri del proprio expanded affiliated group EAG)
 - I' ente è una holding company (ente che in via primaria detiene partecipazioni nelle società/enti del proprio EAG), un treasury center (ente che in via primaria: investe o finanzia transazioni con altre società/enti del proprio EAG a fini di risk management e cioè per gestire il rischio di fair value, di cambio o di tasso con riguardo ad attività/passività detenute dall' EAG; agisce come veicolo di finanziamento per la provvista utilizzata dall' EAG), una captive finance company (ente che in via primaria finanzia o effettua leasing con fornitori, distributori o clienti propri o di altre società/enti dell' EAG che siano active NFFE)
 - l'ente non si qualifica come (e non sia stato costituito in relazione a o per l'utilità di un) dispositivo giuridico o veicolo di investimento che ha la forma di un fondo di *private equity*, un fondo di venture capital, un *leveraged buyout fund*, o di qualsiasi altro veicolo d'investimento similare costituito con una strategia d'investimento che consiste nell'acquisire o finanziare imprese e nel trattare le partecipazioni in tali imprese come immobilizzazioni finanziarie ai fini d'investimento

1.4 Identificazione delle financial institution – holding e finanziarie operanti conto proprio (segue)

- ai sensi dell' **IGA Italia-Usa** [art. 1 co. 1, lett. j)], "il termine 'entità di investimento' designa ogni entità che svolge quale attività economica (o è gestita da un' entità che svolge in maniera professionale) una o più delle seguenti attività o operazioni per o per conto (traduzione letterale di "for or on behalf of") di un cliente:
 - negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati, ecc.); valuta estera; strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici; valori mobiliari; o negoziazione di future su merci;
 - gestione individuale e collettiva di portafoglio; o
 - altre forme di investimento, amministrazione o gestione di fondi o denaro per conto di terzi":
- ai sensi dello **schema di decreto MEF** [art. 1 co. 1, n. 5) lett. c) dello schema] "c) "Investment Entity" **Entità di investimento** (IE) designa ogni entità che presenta una delle seguenti caratteristiche:
 - i. l'entità svolge principalmente quale attività economica una o più delle seguenti attività o operazioni per conto di un cliente: negoziazione di strumenti del mercato monetario, di valuta estera, di strumenti finanziari su cambi, su tassi d'interesse e su indici, di valori mobiliari o di future su merci; gestione individuale o collettiva di portafogli; attività di investimento, di amministrazione o di gestione di denaro o di attività finanziarie;
 - ii. l'entità, il cui reddito lordo deriva principalmente da attività di investimento, reinvestimento o negoziazione di attività finanziarie, è altresì gestita da una istituzione di custodia, di deposito, da un'impresa di assicurazioni specificata o da un'entità di investimento di cui alla precedente lettera i.;
 - iii. gli organismi di investimento collettivo del risparmio e i veicoli di investimento similari istituiti con la finalità di investire, reinvestire e negoziare attività finanziarie"

1.5 Identificazione delle financial institution – holding e finanziarie operanti conto proprio (segue)

Peraltro, tale definizione va integrata

- in positivo con le indicazioni specifiche di cui all' art. art. 1, comma 1, n. 7), lett. g) ed, m), laddove vengono richiamati espressamente gli enti di investimento di cui all' art. 1 co. 2 n. 5) lett. c) [si tratta delle seguenti definizioni: "organismi di investimento collettivo del risparmio che presentano i requisiti di cui al numero 5), lettera c)" e "le società holding e i centri di tesoreria che presentano i requisiti di cui al numero 5), lettera c)"]
- in negativo con le esclusioni dalla nozione di **IFI** (Italian Financial Institution) previste nell' art. 6 dello schema di decreto, tra cui l' esclusione da IFI nel caso in cui "I' entità sia membro di un gruppo non finanziario... e:
 - i. non sia un' istituzione di deposito o di custodia, a meno che non svolga le funzioni di tali istituzioni esclusivamente per i membri del suo *expanded affiliated group*;
 - ii. sia una holding di una impresa di assicurazioni specificata come definita all'articolo 1, numero 5, lettera d), un centro di tesoreria o una captive finance company le cui attività consistono essenzialmente nello svolgimento di una o più delle funzioni descritte nelle lettere c), d) o e);
 - iii.l' entità non si qualifichi come (e non sia stata costituita in relazione a o per l' utilità di un) dispositivo giuridico o veicolo di investimento che ha la forma di un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund, o di qualsiasi altro veicolo d' investimento similare costituito con una **strategia** d' investimento che consiste nell' acquisire o finanziare imprese e nel trattare le partecipazioni in tali imprese come immobilizzazioni finanziarie ai fini d' investimento"

1.6 Identificazione delle financial institution – holding e finanziarie operanti conto proprio (segue)

Dal raffronto delle tre definizioni sopra riportate, si può notare quanto segue, con particolare riguardo ad enti di investimento operanti conto proprio (i.e. non per conto di clientela):

- circa la **definizione delle Final Regulations**, vengono in rilievo enti operanti conto proprio in relazione alle fattispecie *sub* ii. ed iii. (retro, 1.2);
 - ➤ con particolare riguardo alla fattispecie sub ii. (il reddito lordo dell' ente deriva in via primaria da investimento o trading su attività finanziarie e l' ente è gestito da un' altra FI), dal preambolo alle Final Regulations (pp. 13-14 PWC format ed esempi 5 e 7 alle pp. 181-182) si desume che la limitazione agli enti gestiti da altra FI è funzionale ad includere i soli enti di investimento o trading su attività finanziarie gestiti in maniera professionale, intendendo, con presunzione assoluta, che tale professionalità si ha solo nel caso in cui il gestore sia un' altra FI, mentre laddove non vi sia tale gestione da parte di altro FI (es. se gestore è una persona fisica) di norma gli enti in questione saranno qualificabili enti non finanziari (e verosimilmente come passive NFFE)

9

1.7 Identificazione delle financial institution – holding e finanziarie operanti conto proprio (segue)

- definizione delle Final Regulations (segue)
 - con riguardo alla fattispecie sub iii. (organismo di investimento collettivo... o altro similare veicolo di investimento che ha una strategia di investimento o di negoziazione in attività finanziarie) nell'originario preambolo alle Final Regulations (versione del gennaio 2013) la professionalità gestionale era rimessa unicamente all'espressione "che ha una strategia di investimento" e pertanto poteva astrattamente comprendere veicoli di investimento gestiti da persone fisiche che siano gestori professionali;
 - peraltro, sia l'eliminazione di tale passaggio sia l'esempio 5 a p. 182 delle FR (in caso di trustee persona fisica, che non delega a terzi la gestione del trust, si ritiene che quest' ultimo non sia un FI, collocando la fattispecie nell'alveo di «ente di investimento gestito da altro FI»), portano a ritenere che rilevano come enti di investimento solo le holding/finanziarie gestite da altri FI;
 - ➤ In tal senso anche la considerazione sistematica per cui per enti del genere gli unici financial account rilevanti sono le quote di partecipazione al patrimonio dell'ente ed i titolari di tali quote verrebbero identificati da altri FI quali soggetti controllanti passive NFFE presso cui le holding/finanziarie hanno financial account (es. rapporti di deposito titoli e c/c)

1.8 Identificazione delle financial institution – holding e finanziarie operanti conto proprio (segue)

definizione dell' IGA

con riguardo alla definizione dell' IGA (retro 1.4), la stessa concerne in ogni caso enti che svolgono determinate attività finanziarie conto terzi (clientela), nonché enti operanti conto proprio e gestiti da altri FI (espressione che sicuramente comprende fondi gestiti da SGR) che svolgono tali attività finanziarie e pertanto pare escludere qualsiasi holding o società finanziaria operante conto proprio, purché non sia gestita da altra FI; dunque un risultato simile a quello indicato sub 1.7 interpretando le Final Regulations

definizione dello schema di decreto

➤ Circa la definizione dello schema di decreto (retro 1.4 e 1.5), questa riprende la definizione delle FR (ex art. 7 IGA per cui nel dare attuazione all' IGA l' Italia può utilizzare una definizione presente nei pertinenti regolamenti del Dipartimento del Tesoro USA in luogo di una corrispondente definizione dell' IGA), per cui valgono le osservazioni svolte retro, 1.6 ed 1.7

1.9 Identificazione delle financial institution – holding e finanziarie operanti conto proprio (segue)

- definizione dello schema di decreto (segue)
 - in particolare, secondo I interpretazione ritenuta preferibile, le holding/finanziarie (diverse da holding di gruppi non finanziari) possono rientrare nella seconda sotto-definizione quali enti, il cui reddito lordo deriva principalmente da attività di investimento, reinvestimento o negoziazione di attività finanziarie, gestite da altri FI ed è a tale ipotesi che può essere riferito il passaggio dello schema del decreto laddove [art. 1, comma 1, n. 7.1) lett. m)] sono incluse tra le reporting FI "le società holding ... che presentano i requisiti di cui al numero 5), lettera c)"
 - è verosimile che la diversa formulazione dello schema di decreto rispetto all' IGA sia stata motivata dall' esigenza di comprendere più chiaramente tra le entità di investimento OICR quali le SICAV/SICAF, ed in particolare quelle che non abbiano dato delega gestionale ad una SGR, non essendovi in tal caso un "altro FI" che gestisce l'OICR, posto che la formulazione di cui all' IGA ("o è gestita da un' entità che svolge quale attività economica ...") parrebbe includere i fondi comuni (necessariamente gestiti da un soggetto terzo), ma non necessariamente le SICAV/SICAF

1.10 Identificazione delle financial institution – holding e finanziarie operanti conto proprio (segue)

- definizione dello schema di decreto e considerazioni conclusive
 - Accogliendo la proposta interpretazione restrittiva della nozione di enti di investimento si ottiene l'effetto di includere compiutamente tutti gli OICR, ma escludere enti, quali holding finanziarie non gestite da altri FI, holding industriali e holding miste/finanziarie di gruppi non industriali (si pensi a holding/finanziarie di famiglie imprenditoriali o più in generale di privati benestanti che costituiscono società cui intestare gli investimenti in azioni e in altri strumenti finanziari) che sono qualificabili come passive NFFE e per cui, in sostanza, l'identificazione dei titolari effettivi vi sarebbe comunque (applicando la nozione AML di titolare effettivo)
 - Inoltre, con riguardo alle *holding* finanziarie/industriali anche per i rapporti *ante* 1° luglio 2014 potrebbero essere qualificate presuntivamente come passive NFFE sulla base di codici industriali (il cui utilizzo è specificamente richiamato dallo schema di decreto allegato I sez. IV, lett. F par. 1) quali ad esempio i codici per settori di attività economica (SAE) disciplinati dalla Circolare Banca d' Italia n. 140/1991, agg.to 26/09/2006 [codici (i) 256 *holding* finanziarie private che "comprende le holding private che controllano e dirigono società che operano principalmente nell' ambito dei servizi di intermediazione finanziaria e/o in quello delle attività finanziarie ausiliarie" (p. 9 Circolare) e (ii) 431 *holding* private che "comprende le *holding* private che controllano e dirigono un gruppo di società la cui attività prevalente è la produzione di beni e servizi non finanziari" (p. 16 Circolare)]

- 1. Identificazione delle financial institution holding e finanziarie operanti conto proprio
- 2. Identificazione delle financial institution SPV in operazioni di cartolarizzazione ex L. 130/1999
- 3. Identificazione delle financial institution fondi pensione e casse di previdenza
- 4. Financial account derivati a fini di investimento
- 5. Due diligence rafforzata su high value account autocertificazione in luogo della verifica documentale
- 6. Responsabile del rapporto requisiti
- 7. Responsible Officer FATCA-QI

2.1 Identificazione delle financial institution – SPV in operazioni di cartolarizzazione ex L. 130/1999

- Lo schema di decreto include gli *special purpose vehicle* (SPV) di cui alla L. n. 130/1999 tra le RIFI (art. 1, comma 1, n. 7.1)
- Successivamente, il medesimo schema considera le SPV, a determinate condizioni, quali certified-deemed compliant financial institution (istituzioni finanziarie non tenute né al report annuale FATCA né alla registrazione presso il portale FATCA dell' IRS); al riguardo, l'art. 1, comma 1, n. 7.2 lett. b.4) prevede quanto segue:
- "Italian Special Purpose Vehicles" Società veicolo italiane designa le istituzioni italiane che non sono tenute alla comunicazione in quanto gli investimenti nei prodotti finanziari emessi dalle stesse sono detenuti esclusivamente tramite RIFI. Rientrano in questa categoria le società di cartolarizzazione istituite ai sensi della legge n. 130/1999, a condizione che:
- a) il collocamento dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione sia effettuato da una RIFI ovvero che i suddetti titoli siano depositati presso una RIFI; o
- b) i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano venduti da questa ad una RIFI; o
- c) i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano sottoscritti dalla medesima e mantenuti nel proprio attivo patrimoniale"

2.2 Identificazione delle financial institution – SPV in operazioni di cartolarizzazione ex L. 130/1999 (segue)

È ragionevole ritenere, da tale formulazione, che l'estensore della stessa:

- a)in un' ottica assai sostanzialistica, ritenesse le SPV emittenti i titoli quali enti di investimento ed in particolare quali enti che gestiscono strumenti finanziari (gli asset segregati nel patrimonio separato) per conto dei portatori dei titoli obbligazionari emessi, attribuendosi quindi rilievo, quali financial account, ai rapporti rappresentati dai titoli emessi; in tal senso l'esclusione da RIFI delle SPV viene giustificata con la presenza di un altro RIFI (collocatore, depositario, acquirente) che possa identificare (ed effettuare il reporting per) i portatori dei titoli
- b)avesse presente unicamente l'ipotesi della classica SPV che emette direttamente i titoli destinati agli investitori, a fronte dell'acquisto di crediti e/o altri asset finanziari, non considerando quindi l'ipotesi, pure prevista dalla L. 130/1999, delle c.d. operazioni di covered bond nelle quali i titoli sono emessi o dalla stessa società cedente i crediti/ asset da cartolarizzare ovvero da altra società, comunque diversa dalla SPV
 - v. art. 7-bis L. n. 130/1999 che estende le precedenti previsioni "alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti ... nonché di titoli emessi nell' ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ... effettuate da banche in favore di società il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre"

2.3 Identificazione delle financial institution – SPV in operazioni di cartolarizzazione ex L. 130/1999 (segue)

- Dalla *ratio* sopra ricostruita [retro 2.2 a)] ne deriverebbe l'assoluta irrilevanza quali RIFI di SPV nell'ambito di operazioni di *covered bond*, che non emettono i titoli, a fronte di una lettera normativa che invece le include tra le RIFI senza specifiche esclusioni
- In tal senso sarebbe (stata) soluzione preferibile intervenire direttamente sulla individuazione delle SPV quali RIFI, **integrando la previsione del citato art. 1, co. 1, n. 7.1) lett. k) dello schema di decreto** ("le società veicolo di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130") con "emittenti i titoli", piuttosto che intervenire sul punto nell' ambito di una futura circolare dell' Agenzia, che comunque sarà verosimilmente emanata non in tempo utile (i.e. posteriormente alla scadenza del 30 novembre 2014, individuata nello schema di decreto, per la registrazione al Portale FATCA)
- Si consideri altresì che una «cautelativa» iscrizione al Portale FATCA delle SPV in operazioni di covered bond non esclude la possibilità che occorra comunque un reporting annuale, seppure «a zero», come pure attestazioni periodiche del soggetto indicato in fase di registrazione come FATCA responsible officer: evidenti controindicazioni a tale iscrizione «cautelativa»
- In un'ottica comunque prudenziale, la SPV nell'ambito di operazioni covered bond potrebbe richiedere all'emittente i titoli l'attestazione che il depositario (o i depositari) degli stessi è (o sono) RIFI

- 1. Identificazione delle financial institution holding e finanziarie operanti conto proprio
- 2. Identificazione delle financial institution SPV in operazioni di cartolarizzazione ex L. 130/1999
- 3. Identificazione delle financial institution fondi pensione e casse di previdenza
- 4. Financial account derivati a fini di investimento
- 5. Due diligence rafforzata su high value account autocertificazione in luogo della verifica documentale
- 6. Gestore del rapporto figura eventuale
- 7. Responsible Officer FATCA-QI

3.1 Identificazione delle financial institution – fondi pensione e casse di previdenza

- L'allegato II dell'IGA annovera tra le *non-reporting financial institution*, ed in particolare tra gli enti beneficiari effettivi esenti, "taluni fondi pensione" ed in particolare "Un fondo o un'istituzione che si qualifica come un fondo pensione ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal Decreto Legislativo n. 252/2005 e le istituzioni di previdenza e sicurezza sociale privatizzate dal Decreto Legislativo n. 509/1994, o istituiti ai sensi del Decreto Legislativo n. 103/1996, a condizione
 - che i contributi individuali volontari al conto siano limitati dalla normativa italiana di riferimento
 - oppure non eccedano in alcun anno 50.000 Euro"
- Tale definizione è ripresa nell'art. 1. comma 1, n. 11.1 lett. vi) dello schema di decreto

3.2 Identificazione delle financial institution – fondi pensione e casse di previdenza (segue)

- Le condizioni indicate retro non si verificano né possono verificarsi:
 - la prima, in quanto non vi sono limiti (né assoluti né relativi) al massimale di contributi individuali volontari che possono essere conferiti al fondo pensione/cassa di previdenza
 - la seconda in quanto, viste le finalità della normativa sulla previdenza complementare, è da ritenere che eventuali previsioni statutarie che limitassero la contribuzione massima del lavoratore a 50.000 euro annui potrebbero essere considerate illegittime perché contrarie alla legge (e quindi non essere approvate dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione COVIP); con riguardo ai lavoratori autonomi, in taluni casi già il solo contributo proporzionale (es. 4% per avvocati e dottori commercialisti) potrebbe eccedere l'ammontare di 50.000 euro annui ed in tal senso un divieto parrebbe, ancora una volta, contrastante con lo specifico sistema previdenziale

3.3 Identificazione delle financial institution – fondi pensione e casse di previdenza (segue)

- Tali aspetti critici sono stati evidenziati dalle associazioni di categoria fin dalla stipula dell' IGA ed anche accogliendo tali segnalazioni lo schema di decreto, assai opportunamente, ha richiamato una delle categorie di beneficiari effettivi esenti previste dalle *Regulations*, e cioè i fondi pensione previsti dai trattati quali:
 - a) enti costituiti in uno Stato che ha in vigore un trattato contro le doppie imposizioni con gli Usa (per l'Italia, il trattato del 25 agosto 1999), ed
 - b) hanno diritto ai benefici del trattato (i.e. minori ritenute alla fonte) sui proventi di fonte Usa quali residenti dell' altro Stato, e
 - c) superino i *test* di cui alla clausola limitativa dei benefici convenzionali (Limitation on Benefits LOB clause) prevista nel trattato tra gli U.S.A. e lo Stato di residenza fiscale dell' ente
 - d) operano principalmente per amministrare ed erogare pensioni o altri benefici analoghi (*retirement benefits*)

3.4 Identificazione delle financial institution – fondi pensione e casse di previdenza (segue)

- Più in particolare, la formulazione di cui sopra è quella prevista nelle Regulations, mentre lo schema di decreto, anche con l'intento di semplificare la verifica dei requisiti in parola, così recita [art. 1 co. 1 n. 11.1 lett. vii) dello schema di decreto]: "i fondi pensione nonché gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
 - a) che hanno diritto ai benefici previsti dalla Convenzione del 25 agosto 1999 Italia-Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali in quanto soggetto residente in Italia ai sensi dell' articolo 4 della predetta Convenzione
 - b) e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, lettera f), del protocollo alla Convenzione stessa» (c.d. clausola LOB)
- La condizione sub b) è necessaria perché qualsiasi ente (i.e. soggetto diverso da persona fisica) possa avvalersi dei benefici previsti dalle convenzioni stipulate dagli Stati Uniti (nel caso specifico, con l' Italia) ed in tal senso la problematica già sussisteva fin dall' entrata in vigore della normativa QI, e veniva risolta inserendo nell' apposita autodichiarazione dello status fiscale del cliente che lo stesso ha i requisiti di cui alla LOB clause tra gli Usa ed il proprio Stato di residenza fiscale (riportando, ad esempio per l' Italia, stralcio della LOB clause di cui al citato art. 2 del Protocollo alla convenzione Italia-USA)

3.5 Identificazione delle financial institution – fondi pensione e casse di previdenza (segue)

- Con riguardo alla condizione *sub* a),
 - I' art. 4 della convenzione Italia-Usa prevede che «Ai fini della presente convenzione, I' espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta (*liable to tax*, nell' originale inglese) nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, del suo luogo di costituzione, o di ogni altro criterio di natura analoga...»
- Il commentario all' art. 4 del modello di convenzione OCSE (replicato nel citato art. 4 della convenzione Italia-USA), par. 8.2 e ss., chiarisce che, in linea di principio, una persona deve definirsi residente nello Stato contraente se ivi è assoggettata ad imposta, nel senso di "assoggettata ad un' obbligazione fiscale illimitata, anche se lo Stato contraente non applica di fatto l' imposta", come avviene, a titolo esemplificativo, nel caso di fondi pensione, enti di beneficienza e altri enti che possono essere esenti da imposte...»; in tal senso l' espressione "liable to tax" va intesa come mera soggettività potenziale all' imposizione, contrapposta a "subject to tax" quale soggezione attuale all' imposizione

3.6 Identificazione delle financial institution – fondi pensione e casse di previdenza (segue)

- ciò posto, ed in ogni caso, i fondi pensione e le casse di previdenza sono soggetti anche in senso "attuale" – all'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 252/2005
- in tal senso, assai chiaramente, la Circolare Ag. Entrate n. 29/E/2001, par. 3.2.1 [«...Quanto al requisito dell' assoggettamento ad imposta nello Stato italiano ("liable to taxation" nei testi di convenzione in lingua inglese), si ritiene che lo stesso sia pienamente soddisfatto alla luce delle modalità di tassazione dei fondi pensione previsti dal legislatore. Infatti, l' articolo 14 D.Lgs. n. 124, nel testo sostituito dall' articolo 5 del D.Lgs. n. 47, dispone che gli stessi sono soggetti ad imposta sostitutiva "delle imposte sui redditi" applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta»]
- nello stesso senso, la più recente Ris. Ag. Entrate n. 167/E/2008, relativa all'individuazione del beneficiario effettivo dei dividendi e capital gains di fonte italiana percepiti da un fondo pensione di diritto olandese mediante un fondo comune lussemburghese ed alla convenzione contro le doppie imposizioni applicabile al caso specifico, laddove il fondo pensione olandese afferma di essere "fiscalmente residente in Olanda, non è un soggetto trasparente e, pertanto, può beneficiare delle disposizioni della Convenzione Italia Paesi-Bassi"

- 1. Identificazione delle financial institution holding e finanziarie operanti conto proprio
- 2. Identificazione delle financial institution SPV in operazioni di cartolarizzazione ex L. 130/1999
- 3. Identificazione delle financial institution fondi pensione e casse di previdenza
- 4. Financial account derivati a fini di investimento
- 5. Due diligence rafforzata su high value account autocertificazione in luogo della verifica documentale
- 6. Responsabile del rapporto requisiti
- 7. Responsible Officer FATCA-QI

4.1 Financial account – derivati a fini di investimento

- Una delle 4 sottocategorie di financial account, rilevanti a fini FATCA, è quella dei conti di custodia (custodial account) che comprende «... un conto... a beneficio di un terzo che detiene qualsiasi strumento finanziario o contratto a fini di investimento ... Tra gli strumenti finanziari o contratti detenuti a fini di investimento sono inclusi anche ... credit default swap, swap basati su indici non finanziari... e qualsiasi opzione o altro strumento derivato» [art. 1 co. 1 n. 16) della bozza di decreto)
- Purtroppo, non vi è alcuna ulteriore definizione che possa aiutare ad individuare i soli derivati detenuti a fini di investimento o per converso quelli di copertura
- Sarebbe quindi auspicabile un chiarimento interpretativo (v. Circolare AdE) sul punto specifico, richiamando una nozione di investimento/copertura di facile applicazione pratica (escludendo dunque le nozioni fiscali rilevanti ex art. 112 TUIR, differenziate tra soggetti IAS adopter v. IAS 39 e altri soggetti v. nozione ex Circ. Banca d' Italia n. 166/1992, paragrafo 5.9), quale ad esempio il richiamo a tale finalità nella documentazione contrattuale sottoscritta dal cliente; ciò potrebbe consentire una rilevante riduzione del reporting Fatca, ed anche delle problematiche connesse al valore del derivato da evidenziare in tale reporting
- Fino a tale chiarimento è opportuno considerare prudenzialmente quali financial account tutti i derivati

- 1. Identificazione delle financial institution holding e finanziarie operanti conto proprio
- 2. Identificazione delle financial institution SPV in operazioni di cartolarizzazione ex L. 130/1999
- 3. Identificazione delle financial institution fondi pensione e casse di previdenza
- 4. Financial account derivati a fini di investimento
- 5. Due diligence rafforzata su high value account autocertificazione in luogo della verifica documentale
- 6. Gestore del rapporto figura eventuale
- 7. Responsible Officer FATCA-QI

5.1 Due diligence rafforzata su high value account – autodichiarazione in luogo di verifica documentale

Due diligence ex All. Sez. I lett. D. schema di decreto

- 1. verifica di US indicia reperibili in archivi elettronici;
- 1.1. se emergono uno o più indizi il conto è US reportable a meno di "cura" dell' indizio, come segue
- a) Se identificazione titolare come cittadino o residente USA, **autocertificazione** che il titolare non è cittadino né fiscalmente residente in USA e valido documento d'identità (es. carta d'identità, passaporto, porto d'armi, patente di guida)
- b) Se indicazione univoca di luogo nascita in USA, **autocertificazione e** documento identità come sub a) e copia del **certificate of loss of nationality of the United States** o ragionevole spiegazione scritta della mancanza di tale certificate o mancata acquisizione cittadinanza alla nascita
- c) Se indirizzo postale o di residenza USA o numero/i telefonico USA, **autocertificazione** e documento d'identità come sub a) (in alternativa a documento identità, certificato di residenza fiscale rilasciato dalla competente Autorità fiscale)
- d) Se ordini di bonifico permanenti su conto in USA, **autocertificazione** o documento d'identità come sub a) (in alternativa a documento identità, certificato di residenza fiscale rilasciato dalla competente Autorità fiscale)
- e) Se procura conferita a soggetto con indirizzo USA, indirizzo "c/o" o di fermo posta quale unico indirizzo del titolare negli archivi o numeri telefonici US e non US, **autocertificazione** o documento d'identità come sub a) (in alternativa a documento identità, certificato di residenza fiscale rilasciato dalla competente Autorità fiscale)

5.2 Due diligence rafforzata su high value account – autodichiarazione in luogo di verifica documentale (segue)

- **1.2.** Se gli archivi elettronici contengono campi per tutti gli indizi [problemi per due indizi di norma non presenti in archivi elettronici: (i) eventuali ordini di bonifico permanente su conto in USA e (ii) indirizzo "c/o" o di fermo posta quale unico indirizzo del titolare del conto v. all. I Sez. I sub (B)(1) bozza di decreto], non occorre ricerca su archivi cartacei
- **1.3.** Se gli archivi elettronici non contengono campi per tutti gli indizi, verifica dei seguenti documenti associati al rapporto e acquisiti negli ultimi 5 anni:
 - a) le più recenti prove documentali (es.: certificati di residenza fiscale, documenti di identità per persone fisiche, estratti di pubblici registri per enti)
 - b) Il più recente contratto di apertura del rapporto e relativa documentazione
 - c) La più recente documentazione acquisita per antiriciclaggio o altre finalità di legge
 - d) Eventuali procure ed eventuali ordini di bonifico permanente
- **1.4.** Attestazione del responsabile del rapporto se ha effettiva conoscenza che il titolare del conto è una specified US Person
- > Tecnicamente non previsto, ma argomentabile la possibilità di sostituire attività sub 1.3 con richiesta di autocertificazione al titolare del conto, in grado di superare qualsiasi indizio eccetto la nascita in USA; tutta l'attività sub 1.3 è funzionale a non dover «disturbare» il cliente high value, ma la rete commerciale evidenzia come talora sia così difficile (turn over di gestori e documentazione frammentata in vari archivi) da rendere preferibile la richiesta dell'autocertificazione al cliente

- 1. Identificazione delle financial institution holding e finanziarie operanti conto proprio
- 2. Identificazione delle financial institution SPV in operazioni di cartolarizzazione ex L. 130/1999
- 3. Identificazione delle financial institution fondi pensione e casse di previdenza
- 4. Financial account derivati a fini di investimento
- 5. Due diligence rafforzata su high value account autocertificazione in luogo della verifica documentale
- 6. Responsabile del rapporto requisiti
- 7. Responsible Officer FATCA-QI

6.1 Responsabile del rapporto – requisiti

➤ All. I Sez. VI lett. A.2. schema di decreto: «Per responsabile del rapporto si intende un funzionario o altro dipendente della RIFI a cui la RIFI stessa ha assegnato su base continuativa la responsabilità di seguire uno o più titolari di conti con saldo o valore superiore a \$ 1.000.000,00, ai quali fornisce consulenza o altre eventuali attività di servizio e assistenza»

Pertanto:

- a) deve essere un dipendente della RIFI controparte del financial account rilevante (non, quindi, il dipendente di fornitore terzo di servizi, quale ad esempio una RIFI collocatrice di un prodotto finanziario es. GPM, parti di OICR, polizze di una determinata «fabbrica» es. SGR, fondi, SICAV, assicurazioni)
- b) deve essere il gestore del titolare di un determinato financial account cd. «portafogliazione» della clientela a prescindere dall' effettivo continuo svolgimento di tale attività (il che peraltro è poco verosimile per un cliente "private" come è di norma quello con valori amministrati/gestiti complessivamente di importo superiore al controvalore di USD 1 milione)
- c) può non esservi in determinati istituti finanziari ove non è attuata la portafogliazione della clientela es. banche on line, SGR e comunque si tratta di profilo fattuale-organizzativo da verificare di volta in volta

- 1. Identificazione delle financial institution holding e finanziarie operanti conto proprio
- 2. Identificazione delle financial institution SPV in operazioni di cartolarizzazione ex L. 130/1999
- 3. Identificazione delle financial institution fondi pensione e casse di previdenza
- 4. Financial account derivati a fini di investimento
- 5. Due diligence rafforzata su high value account autocertificazione in luogo della verifica documentale
- 6. Responsabile del rapporto requisiti
- 7. Responsible Officer FATCA-QI

7.1 Responsabile Officer FATCA-QI

- Né l'IGA Italia-USA né la normativa attuativa/integrativa (disegno di legge di ratifica e schema di decreto) richiamano la figura del responsible officer (RO), prevista dalle Regulations
- Peraltro, ai fini della registrazione al Portale FATCA, obbligatoria anche da parte delle Reporting Italian Financial Institution (RIFI), occorre indicare un nominativo quale responsible officer: in tal senso il Form 8957 (modulo per registrazione al FATCA Portal) nel quale viene chiesta l'individuazione di un RO anche per (reporting) IGA Model 1 FFI indicato dapprima quale punto di contatto (POC), ma nella parte finale del modulo tale "punto di contatto" deve attestare quanto segue: "I as RO for the Financial Institution, certify that, to the best of my knowledge, the information submitted above is accurate and complete and agree that the Financial Institution (including its branches, if any) will comply with its FATCA obligations in accordance with the terms and conditions reflected in regulations, intergovernmental agreements, and other administrative guidance to the extent applicable to the Financial Institution based on its status in each jurisdiction in which it operates"
- ➤ E' pur vero che, ai soli fini della registrazione, il RO può anche essere identificato in una figura di vertice (es. Presidente del CdA/CdG, consigliere delegato, direttore generale), diversa da un vero e proprio compliance officer (che è la sostanza della figura di RO delineata nelle Regulations) non applicabili al riguardo in caso di Reporting Model 1 IGA FFI)

7.2 Responsabile Officer FATCA-QI (segue)

- Peraltro, la IRS Revenue Procedure n. 2014-39 (pubblicata sul sito dell'IRS a ridosso del 30 giugno u.s.) ha radicalmente modificato, e del tutto unilateralmente, il Qualified Intermediary Agreement (laddove la stragrande maggioranza delle RIFI è anche QI) prevedendo, tra le novità di maggior rilievo, l'estensione di tale accordo anche alla c.d normativa FATCA (cap. 4 dell'Internal Revenue Code ed IRS Regulations, queste ultime per la parte applicabile v. espresso richiamo in presenza di IGA e relativa normazione attuativa/integrativa), rispetto all'originario ambito concernente il cap. 3 dell'IRC nonché il cap. 61 e la Section 3406 (Non resident alien withholding tax per i soggetti diversi da US Person e backup withholding tax per questi ultimi)
- ➤ In particolare, e per quanto qui interessa, il sistema dei controlli della compliance al QI agreement è stato avvicinato a quello previsto in ambito FATCA, prevedendosi tra l'altro la figura del responsible officer in termini del tutto analoghi a quanto previsto nelle regulations FATCA e nell'FFI agreement (applicabile ai reporting FFI di Stati senza IGA Model 1) v. oltre per i passaggi rilevanti del QIA

7.3 Responsabile Officer FATCA-QI (segue)

- > Sec. 2.76 QIA: "A "responsible officer" of a QI means an officer of the QI with sufficient authority to fulfill the duties of a responsible officer as described in section 10 of this Agreement, including the requirements to periodically certify and to respond to requests by the IRS for additional information to review the QI's compliance"
- Sec. 10.02. QIA: "Responsible Officer. QI must appoint an individual as a responsible officer as defined in section 2.76 of this Agreement. The responsible officer must be identified on the FATCA registration website as QI's responsible party and, as the responsible officer for purposes of compliance with its FATCA requirements as a... registered deemed-compliant Model 1 IGA FFI...The responsible officer (or the responsible officer's designee) must establish a compliance program that meets the requirements of this section 10.02 and must make the periodic certifications to the IRS described in section 10.03 of this Agreement... The responsible officer (or a delegate appointed by the responsible officer) must also serve as the point of contact for the IRS for all issues related to this Agreement and for complying with IRS requests for information or additional audit procedures under section 10.07 of this Agreement"
- > Sec. 10.02 (A) dettaglia il **compliance program**, che include i seguenti compiti del RO: (i) assicurare la predisposizione ed implementazione di policy e procedure scritte per due diligence, eventuale withholding e reporting a fini QI e FATCA (ii) comunicare tali policy e procedure a tutte le linee di business responsabili per acquisizione, conservazione e revisione della documentazione ottenuta in sede di due diligence, (iii) assicurare che i sistemi ed i processi siano tali da consentire al QI di adempiere alle proprie obbligazioni, (iv) monitorare le modifiche di business del QI che possono impattare sulla capacità del QI di adempiere alle proprie obbligazioni (ad esempio acquisizione di nuove linee di business)

7.4 Responsabile Officer FATCA-QI (segue)

- > Sec. 10.03 (A) dettaglia le **certificazioni periodiche** che devono essere rilasciate dal RO (il primo periodo oggetto di certificazione concerne l'anno 2016, e cioè il terzo anno di efficacia del nuovo QIA Sec. 10.03).
 - "The responsible officer must certify to the following and disclose any material failures that occurred...:
 - (1) QI has established a compliance program...
 - (2) A periodic review was conducted for the certification period... and based on the review... QI maintains effective internal controls over its documentation, withholding, and reporting obligations under the QI Agreement and under its FATCA requirements...
 - (3) Based on the periodic review and other information known to the responsible officer, there are no material failures... or, if there are any material failures, such failures are identified as part of this certification as well as the actions taken to remediate such failures and to prevent their reoccurrence
 - (4) With respect to any failure to withhold, deposit, or report to the extent required under the QI Agreement, QI has corrected such failure by paying any taxes due (including interest and penalties) and filing the appropriate return (or amended return);..."
- ➤ Per le banche , rileva anche il sistema dei controlli interni come disciplinato da Banca d'Italia, che comprende la funzione di compliance v. oltre

7.5 Responsabile Officer FATCA-QI (segue)

- ➤ La Circolare BankItalia n. 263/2006, agg.to del 2 luglio 2013 (tit. V cap. 7 par. 3.2), in materia di disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, prevede fra l'altro quanto segue, con riguardo alla funzione di conformità alle norme (compliance):
 - a) Tale funzione presiede alla gestione del rischio di non conformità alle norme (quale "rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi, regolamenti) ovvero di autoregolamentazione") "verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio"
 - b) "Con riferimento a altre normative per le quali siano già previste forme specifiche di presidio specializzato... la banca, in base a una valutazione dell'adeguatezza dei controlli specialistici a gestire i profili di rischio di non conformità, può graduare i compiti della compliance, che comunque è responsabile, in collaborazione con le funzioni specialistiche incaricate, almeno della definizione delle metodologie di valutazione del rischio di non conformità e della individuazione delle relative procedure, e procede alla verifica dell'adeguatezza delle procedure medesime a prevenire il rischio di non conformità"
 - c) "La banca può adottare tale approccio anche con riferimento al presidio del rischio di non conformità alle normative di natura fiscale (1), che richiede almeno: (i) la definizione di procedure (2) volte a prevenire violazioni o elusioni di tale normativa e ad attenuare i rischi connessi a situazioni che potrebbero integrare fattispecie di abuso del diritto, in modo da minimizzare le conseguenze sia sanzionatorie, sia reputazionali derivanti dalla non corretta applicazione della normativa fiscale; (ii) la verifica dell'adeguatezza di tali procedure e della loro idoneità a realizzare effettivamente l'obiettivo di prevenire il rischio di non conformità"
 - "(1) Le banche devono altresì tener conto dei rischi derivanti dal coinvolgimento in operazioni fiscalmente irregolari poste in essere dalla clientela.
 - (2) Tali procedure possono prevedere il ricorso a figure interne alla banca esperte in materia fiscale oppure, nei casi più complessi, l'acquisizione del parere delle autorità tributarie competenti."

7.6 Responsabile Officer FATCA-QI (segue)

- Le disposizioni sopra riportate, con particolare riguardo al presidio del rischio fiscale, sono entrate in vigore il 1° luglio 2014
- La maggioranza delle banche italiane ha suddiviso la responsabilità di compliance relativa alla materia fiscale tra la funzione di compliance [che mantiene almeno le responsabilità indicate retro lett. b)] ed un presidio specialistico di compliance fiscale, di solito posto all'interno della struttura fiscale dell'ente
- ➤ Si considerino altresì i rischi sanzionatori in capo alle persone fisiche rilevanti nell'ambito del sistema dei controlli interni disciplinato da BankItalia; l'art. 144 del TULB (D.Lgs. 385/1993) prevede che "1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.580 a euro 129.110 per l'inosservanza delle norme degli articoli... 53 ... (rubricato "vigilanza regolamentare", di cui la Circolare 263/2006 costituisce attuazione n.d.r.) o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie. 2. 2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri"
- > Alla luce di quanto sopra, possono quindi presentarsi taluni scenari ed opzioni nell'indicazione del responsible officer Fatca-QI ai sensi del nuovo contratto di QI:
 - a) se indicata ai fini della registrazione al Portale una figura di vertice (retro, 7.1), è possibile sostituirla con un vero e proprio compliance officer (almeno al livello del responsabile della funzione di Compliance ovvero del responsabile del presidio specialistico di compliance fiscale, se attuato, stanti i necessari poteri e indipendenza dello stesso come pure i rischi, anche pecuniari, in capo al medesimo) ovvero indicare tale officer come delegato dal RO di vertice (RO's designee cfr. retro, 7.3)
 - b) in ogni caso, alla luce del contratto QI, è opportuno identificare un'unica persona fisica quale RO sia ai fini del contratto di QI che a fini Fatca (v. unico soggetto indicato nel Portale FATCA dell'IRS)